



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XVII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE 8 febbraio 2024, n. 13

Istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie e integrazione della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

D'iniziativa dei consiglieri Paola Demagri (Movimento Casa autonomia.eu), Francesco Valduga (Campobase), Paolo Zanella (Partito democratico del Trentino), Michele Malfer, Chiara Maule (Campobase), Francesca Parolari, Lucia Maestri, Mariachiara Franzoia, Michela Calzà e Alessio Manica (Partito democratico del Trentino)

Presentato l'8 febbraio 2024

Assegnato alla Quarta Commissione permanente

DISEGNO DI LEGGE 8 febbraio 2024, n. 13

Istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie e integrazione della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

INDICE

Art. 1 - Istituzione e finalità del servizio di psicologia delle cure primarie

Art. 2 - Ambiti di intervento della psicologia delle cure primarie

Art. 3 - Organizzazione del servizio di psicologia delle cure primarie

Art. 4 - Competenze e formazione dello psicologo delle cure primarie

Art. 5 - Cabina di regia delle attività di psicologia delle cure primarie

Art. 6 - Disposizioni attuative

Art. 7 - Integrazione dell'articolo 20 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

Art. 8 - Disposizione finanziarie

Art. 1

Istituzione e finalità del servizio di psicologia delle cure primarie

1. La Provincia istituisce il servizio di psicologia delle cure primarie come parte integrante del servizio sanitario provinciale e come primo livello di intervento psicologico, punto di accesso privilegiato ai servizi dedicati alla salute mentale.

2. I costi del servizio di psicologia delle cure primarie sono a carico del servizio sanitario provinciale.

3. Il servizio di psicologia delle cure primarie ha tra le proprie finalità l'offerta di un supporto psicologico di primo livello che sia tempestivo, diffuso, di prossimità, che sostenga e integri l'azione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, dei professionisti della salute mentale, dei professionisti dei servizi sanitari e socio-sanitari territoriali nel prevenire, intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base di natura psicologica dei cittadini, in una visione di salute integrata come stato di benessere bio-psico-sociale.

Art. 2

Ambiti di intervento della psicologia delle cure primarie

1. Il servizio di psicologia delle cure primarie opera prioritariamente nei seguenti ambiti di intervento:

- a) promozione della salute, in particolare mentale, rivolta alle comunità locali e alle scuole, in sinergia con gli altri operatori delle cure primarie e dei servizi di prevenzione;
- b) supporto psicologico alle équipe sanitarie dell'assistenza primaria;
- c) prevenzione in favore delle persone che manifestano iniziali segni di sofferenza psicologica, attraverso un'attività di screening della tipologia del bisogno psicologico e del livello di urgenza e gravità;
- d) intercettazione e risposta precoce al peso crescente del disagio e dei disturbi psicologici della popolazione, costituendo un filtro sia per i livelli secondari di cure che per il pronto soccorso;

- e) interventi di primo livello finalizzati a limitare l'evoluzione patologica dei disturbi psicologici e a ridurre il rischio che possa evolvere in psicopatologia con conseguenti costi individuali, sociali ed economici correlati all'aggravamento e alla cronicità;
- f) consulenza, diagnosi e supporto psicologico di primo livello alla persona e alla famiglia per le condizioni di sofferenza psicologica determinate da una patologia organica, da eventi stressanti di vita, crisi evolutive e del ciclo di vita, fragilità, disabilità e problematiche neuropsicologiche;
- g) orientamento e invio appropriato ai servizi psicologici di secondo livello, in un'ottica di assistenza psicologica a livelli crescenti di intensità e complessità d'intervento: servizi specialistici per la salute mentale, per le dipendenze, consultori familiari, ambulatori specialistici, servizi sociali, socio-sanitari e per la disabilità;
- h) interventi psicologici di prossimità e domiciliari, in integrazione con gli altri servizi e presidi sanitari e socio-sanitari del territorio.

Art . 3

Organizzazione del servizio di psicologia delle cure primarie

1. Gli psicologi delle cure primarie sono parte integrante del servizio sanitario provinciale. Esercitano la loro attività libero professionale in regime convenzionato con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Svolgono la loro attività in conformità ai criteri della programmazione provinciale nel numero di uno psicologo di cure primarie ogni quattro medici di medicina generale, equamente distribuiti all'interno dei distretti sanitari individuati dall'articolo 33 della legge provinciale 23 luglio 2020, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010).

2. I servizi di psicologia delle cure primarie operano in rete con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i servizi specialistici della salute mentale, con l'unità operativa di psicologia clinica, con le strutture accreditate e convenzionate con il servizio sanitario provinciale per l'erogazione di assistenza psicologica previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge provinciale 6 maggio 2016, n. 5 (Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale sul lavoro 1983), con i consultori familiari, con i servizi specialistici che si occupano di disabilità, fragilità, cronicità, dipendenze, con i servizi di prevenzione e promozione della salute, con i reparti ospedalieri e di riabilitazione, con le diverse articolazioni funzionali dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e con i servizi sociali del territorio.

3. Le attività degli psicologi delle primarie sono svolte in luoghi prossimi agli utenti, alle famiglie e alla comunità e forniscono un primo livello di assistenza psicologica appropriato, facilmente e rapidamente accessibile. La psicologia delle cure primarie è erogata a livello ambulatoriale e, al bisogno, al domicilio dell'utente fragile, disabile o anziano. In ogni casa della comunità, istituita ai sensi del decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel servizio sanitario nazionale), è presente almeno uno psicologo delle cure primarie a tempo pieno, a garanzia della risposta tempestiva alla domanda di assistenza psicologica portata dalle persone e dal territorio.

4. In un'ottica di integrazione e cooperazione con gli altri servizi di cure primarie, la Provincia agevola le aggregazioni professionali che vedano la condivisione di ambulatori e servizi tra psicologi delle cure primarie e medici di medicina generale o pediatri di libera scelta. Se previsto da un accordo tra Provincia ed enti locali, lo psicologo delle cure primarie può operare logisticamente anche all'interno di locali forniti dall'ente locale.

Art. 4

Competenze e formazione dello psicologo delle cure primarie

1. La psicologia delle cure primarie richiede le seguenti specifiche competenze:

- a) un'approfondita competenza nella diagnosi psicologica e nell'utilizzo degli strumenti e test per la valutazione psicologica;
- b) abilità nell'operare in contesti individuali, familiari e di gruppo con utenti molto diversi, tra i quali adolescenti, persone con disabilità, persone affette da patologie organiche e anziani;
- c) una conoscenza teorica ed esperienziale dei servizi della salute mentale e dei consultori.

2. Lo psicologo di cure primarie deve possedere questi titoli e requisiti minimi:

- a) laurea magistrale in psicologia - classe LM-51, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509), o laurea specialistica in psicologia - classe 58/S, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei);
- b) iscrizione all'albo A degli psicologi;
- c) assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del servizio sanitario nazionale o dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- d) attestato di abilitazione rilasciato dalla Provincia a seguito della frequenza e del superamento di un corso annuale in psicologia delle cure primarie.

3. La Giunta provinciale promuove, regola e sostiene l'attivazione del corso annuale di formazione specialistica obbligatoria non universitaria in psicologia delle cure primarie ai sensi del comma 2, lettera d).

4. In fase di prima applicazione, in attesa della realizzazione e completamento delle prime edizioni dei corsi di formazione specialistica previsti dal comma 2, lettera d), accedono alle selezioni per gli incarichi di psicologo delle cure primarie gli psicologi che, in aggiunta ai requisiti indicati nel comma 2, lettere a), b) e c), documentano l'esercizio di attività almeno biennale, con qualsiasi tipo di contratto, nelle strutture del servizio sanitario nazionale, dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari o nelle strutture private accreditate, a condizione che abbiano esercitato la professione sanitaria di psicologo. Per i candidati che presentano l'attestazione di una struttura accreditata è necessaria la documentazione fiscale che provi l'attività contrattualmente svolta.

Art. 5

Cabina di regia delle attività di psicologia delle cure primarie

1. La Provincia istituisce la cabina di regia per il coordinamento delle attività di psicologia delle cure primarie stabilendo le relative modalità di funzionamento.

2. La cabina di regia viene nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:

- a) due componenti della struttura competente in materia di salute mentale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- b) un componente della struttura competente in materia di cure primarie dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- c) i direttori di ciascun distretto sanitario;
- d) gli psicologi coordinatori di distretto previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera d);

- e) un rappresentante indicato dall'Ordine degli psicologi della provincia di Trento;
- f) un rappresentante di una società scientifica di psicologia di settore;
- g) un rappresentante designato dal sistema scolastico provinciale.

3. La cabina di regia svolge un'azione di coordinamento e indirizzo sulle attività prestate dalla psicologia delle cure primarie e del territorio nell'ambito delle attività regolate da questa legge.

4. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, né rimborsi spese.

Art. 6

Disposizioni attuative

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale, con propria deliberazione, disciplina:

- a) le prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza definiti dalla normativa nazionale riguardanti la psicologia di cure primarie da erogare sul territorio provinciale;
- b) le specifiche competenze e titoli degli psicologi di cure primarie, le loro modalità di selezione e la gestione dei relativi incarichi, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 4, commi 2 e 4;
- c) le eventuali agevolazioni previste dall'articolo 3, comma 4;
- d) le modalità di funzionamento della cabina di regia prevista dall'articolo 5 e di individuazione dei relativi componenti.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge l'Azienda provinciale per i servizi sanitari:

- a) definisce gli ambiti territoriali da coprire in ciascun distretto, tenendo conto del criterio definito dall'articolo 3, comma 1;
- b) dettaglia il modello organizzativo dei servizi di psicologia delle cure primarie;
- c) aggiorna il regolamento di organizzazione previsto dall'articolo 37 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, inserendo il servizio di psicologia di cure primarie;
- d) individua uno psicologo coordinatore per ciascun distretto.

Art. 7

Integrazione dell'articolo 20 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"1 bis. Gli psicologi di cure primarie sono parte integrante del servizio sanitario provinciale, rappresentando il punto di accesso privilegiato ai servizi per la salute mentale. La loro attività è definita dalla legge provinciale concernente "Istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie e integrazione della legge provinciale sulla tutela della salute 2010"."

Art. 8

Disposizione finanziarie

1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge, previste nell'importo di 2.000.000 di euro per l'anno 2024 e di 4.000.000 di euro per l'anno 2025, si

provvede integrando per i medesimi anni gli stanziamenti della missione 13 (Tutela della salute), programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi anni gli stanziamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 03 (altri fondi), titolo 1 (spese correnti). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 4.000.000 di euro annui, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).